



*Città di Porto Viro*

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296  
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - [www.comune.portoviro.ro.it](http://www.comune.portoviro.ro.it)



**REGOLAMENTO**  
**per il funzionamento della**  
**“COMMISSIONE COMUNALE DI**  
**VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO**  
**SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.)”**

- **licenziato con parere favorevole dalla Commissione Affari generali e Istituzionali nella seduta del 19.04.2013**
- **approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 23.04.2013**
- **pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 30.04.2013 al 15.05.2013**
- **esecutivo per decorrenza dei termini il 10.05.2013**
- **in vigore il 16.05.2013**

## INDICE

- Art. 1**      ***Oggetto e finalità***
- Art. 2**      ***Attività disciplinata***
- Art. 3**      ***Compiti***
- Art. 4**      ***Manifestazioni temporanee all'aperto***
- Art. 5**      ***Attività di controllo***
- Art. 6**      ***Attività escluse***
- Art. 7**      ***Nomina***
- Art. 8**      ***Composizione***
- Art. 9**      ***Spese di funzionamento della Commissione***
- Art. 10**     ***Compensi dei componenti***
- Art. 11**     ***Funzionamento ed atti della Commissione***
- Art. 12**     ***Incompatibilità***
- Art. 13**     ***Disposizioni transitorie e finali.***

**Normativa di riferimento**

## **Art. 1 Oggetto e finalità**

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, intende assicurare la corretta operatività della Commissione Comunale di Vigilanza del Comune di Porto Viro.

Tale Commissione è prevista dall'art. 80 del R.D. 18/09/1931 n. 773 (d'ora in poi TULPS) e dall'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635 e s.m.i. (d'ora in poi Regolamento TULPS).

## **Art. 2 Attività disciplinata**

La Commissione Comunale di Vigilanza opera in applicazione dell'art. 80 del TULPS e valuta l'idoneità dei luoghi e dei locali sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS.

Sono sottoposti all'esame della Commissione i locali o gli impianti di pubblico spettacolo, anche all'aperto, con capienza superiore alle 200 persone e, solo per l'esame del progetto, anche i locali e impianti, anche all'aperto, con capienza inferiore alle 200 persone, come prescritto dall'art. 141 del Regolamento TULPS.

Per capienza si intende l'affollamento massimo consentito e viene stabilito dalla Commissione, come precisato dalla Lettera circolare 27/03/1997 n. P718/4118 Ministero dell'Interno – D.M. 22-2-1986 n. 261 – Chiarimenti sul termine "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento-.

Il calcolo dell'affollamento massimo consentito è normato dal Titolo IV punto 4.1 "Affollamento" del D.M. Ministero dell'interno 19-8-1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo".

## **Art. 3 Compiti**

La Commissione Comunale di Vigilanza, secondo quanto prescritto dall'art. 141 del Regolamento TULPS, esamina i locali e gli impianti, anche all'aperto, con i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, anche all'aperto, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 8 gennaio 1998 n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18 marzo 1968 n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti, anche all'aperto, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, fermo restando l'obbligo di espressione di parere sul progetto, le verifiche e gli accertamenti, di cui al primo comma, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.

Salvo quanto previsto dagli artt. 141-bis e 142 del Regolamento TULPS per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

#### **Art. 4 Manifestazioni temporanee all'aperto.**

L'esercizio di attività di trattenimento organizzato anche a fini non imprenditoriali da enti pubblici, enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, da partiti o movimenti politici, in occasione di manifestazioni, feste, sagre o fiere locali, in vie, piazze o altre aree pubbliche o private all'aperto, necessita di solo parere sul progetto e non necessita del parere di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS, purchè:

- non delimitate da nessuna recinzione, come fioriere, transenne, ecc. che possano precludere il libero transito degli astanti;
- prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, come tribune ecc.;
- i palchi o le pedane per artisti e le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, siano installati in aree non accessibili al pubblico.

Come previsto dal Titolo IX del D.M. 19/08/1996 del Ministero dell'Interno, alla positiva valutazione del progetto dovrà seguire una asseverazione, a firma di tecnici abilitati, attestante quanto segue:

- l'idoneità statica delle strutture allestite;
- l'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;
- l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Per ragioni di pubblico interesse e al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario e alle modalità di svolgimento della manifestazione.

La Giunta Comunale si farà carico di stilare un calendario annuale di tali manifestazioni anche al fine di ottimizzare i lavori di esame progetto da parte della commissione.

#### **Art. 5 Attività di controllo**

Per l'attività di controllo di cui al precedente art. 3 lettere e), il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Responsabile di Settore competente al rilascio delle licenze trasmette un elenco delle stesse al Presidente della Commissione al fine di stabilire un calendario dei controlli da effettuare.

L'attività di controllo viene verbalizzata e trasmessa al Presidente che, prendendone atto, la trasmette ai vari Settori comunali per l'eventuale seguito di competenza.

### **Art. 6 Attività escluse**

Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche dei locali, luoghi e strutture seguenti:

a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 persone;

b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

### **Art. 7 Nomina**

La Commissione Comunale di Vigilanza, secondo quanto prescritto dall'art. 141bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, è nominata ogni tre anni dal Sindaco.

Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D. L. 16/05/1994 n. 293, convertito con modificazioni nella L. 15/07/1994 n. 444, la Commissione è prorogata per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza; nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti ed indifferibili con specifica indicazione di tali motivazioni.

Il Sindaco provvederà anche alla nomina del Responsabile del Procedimento tra i dipendenti del Settore Attività Produttive e di un eventuale segretario verbalizzante.

### **Art. 8 Composizione**

La Commissione è così composta:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- Dirigente del Settore Urbanistica Edilizia Privata o suo delegato;
- Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- esperto in elettronica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra e su indicazione del Presidente, come previsto dal successivo art. 11 comma 1, un esperto in acustica e/o

un esperto in ingegneria civile e strutturale, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Nel caso di impianti sportivi, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, in applicazione dell'art. 3, comma 6, del Decreto Ministero dell'Interno 18/03/1996.

Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

### **Art. 9 Spese di funzionamento della Commissione.**

Le spese per l'intervento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico del richiedente l'intervento.

L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento intestato alla tesoreria Comunale da effettuarsi prima della convocazione, è dovuto anche in caso di esito negativo.

La mancata corresponsione dell'importo dovuto comporta l'archiviazione della relativa istanza.

L'importo è pari a euro 161,25 per la convocazione della commissione senza esperti aggregati; tale somma è aumentata di euro 161,25 per ciascun membro aggregato convocato.

Tali importi sono maggiorati del 20% per diritti di urgenza. La richiesta di urgenza sarà accolta solo se potranno essere presenti tutti i membri della commissione.

Il richiedente dovrà provvedere al versamento di eventuali oneri dovuti all'ULSS e ai Vigili del Fuoco.

La Giunta Comunale ha la facoltà di stabilire esoneri o riduzioni di spesa in caso di manifestazioni senza fini di lucro.

### **Art. 10 Compensi dei componenti .**

All'esperto in elettronica e agli esperti aggregati alla commissione, ove occorra, spetta il compenso come convenuto nelle convenzioni di incarico.

Agli altri membri della commissione non spetta alcun compenso o indennità.

### **Art. 11 Funzionamento ed atti della Commissione.**

La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso inviato per posta elettronica, preferibilmente posta elettronica certificata (PEC) a cura del Responsabile del procedimento a tutti i componenti effettivi della commissione; sarà cura del Presidente indicare la necessità di invitare anche gli esperti tecnici aggregati, ove il tipo di intervento lo richieda.

La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede della riunione, gli argomenti da trattare e dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione; durante questo periodo i commissari potranno prendere visione della richiesta al fine di verificare la presenza di tutta la documentazione necessaria ad esprimere il parere di propria competenza o, in caso contrario, richiedere quanto mancante; in caso di urgenza il periodo è ridotto a 5 giorni.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da esaminare, o comunque quando la commissione lo ritenga necessario, può essere richiesta ulteriore documentazione integrativa, ai fini istruttori.

Qualora un componente sia impossibilitato a partecipare o sia in condizioni di incompatibilità provvederà a propria cura ad avvertire il proprio supplente affinché lo sostituisca, dandone tempestiva comunicazione al Presidente.

La seduta della commissione è comunicata al richiedente, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie scritte e documenti; può essere ascoltato anche il tecnico che ha redatto il progetto.

La seduta della commissione è valida solo con la partecipazione di tutti i componenti.

Qualora non tutti i componenti siano presenti entro trenta (30) minuti dall'ora convenuta per la riunione, il Presidente dichiara deserta la seduta ed eventualmente fissa una nuova data per la riconvocazione.

Il parere della Commissione è dato per iscritto come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante.

Considerata la diversa e specifica competenza professionale dei singoli componenti della commissione il parere è valido con l'intervento di tutti i membri convocati, effettivi e/o esperti aggregati, deve essere espresso all'unanimità e non prevede astensione.

L'atto deve essere motivato ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ed è sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal segretario, che ha cura poi di trasmetterlo al Responsabile del procedimento; in mancanza del segretario il verbale dovrà essere sottoscritto anche dal responsabile del procedimento.

Nel caso la Commissione esprima un parere favorevole con prescrizioni il Presidente stabilisce i tempi di adempimento a quanto prescritto e individua tra i componenti la commissione chi, a seconda della propria specifica competenza, dovrà verificare l'ottemperanza alle prescrizioni e darne comunicazione scritta allo stesso Presidente della commissione, il quale poi, prendendone atto, la trasmette al Responsabile del procedimento.

### **Art. 12 Incompatibilità.**

In applicazione dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile il commissario è da ritenersi incompatibile qualora:

- ha interesse nella pratica o su altra identica in corso di definizione;
- egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione , o è convivente o commensale abituale del richiedente o dei tecnici/consulenti firmatari della documentazione in esame;
- se egli stesso o la moglie ha motivi di grave inimicizia o rapporti di credito o debito con il richiedente o con i tecnici/consulenti firmatari della documentazione in esame;

- se ha dato consiglio o prestato consulenza professionale nella pratica;
- se è datore di lavoro del richiedente; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella pratica.

**Art. 13 *Disposizioni transitorie e finali.***

Il presente regolamento diventa esecutivo ad esecutività della delibera di C.C. che lo approva.

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate quando incompatibili con il presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge.



## **Normativa di riferimento**

- L. 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- TESTO UNICO 18 giugno 193, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento TULPS)
- Lettera circolare 27/03/1997 n. P718/4118 Ministero dell'Interno – D.M. 22-2-1996 n. 261
- D.M. Ministero dell'interno 19-8-1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo"
- D. Lgs. 8 gennaio 1998, n.3 "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della L. 15 marzo 1997, n. 59."
- L. 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"
- D. L. 16/05/1994, n. 293, convertito con modificazioni in L. 15/07/1994 n. 444 "Disciplina della proroga degli organi amministrativi."
- Decreto Ministero dell'Interno 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi."
- D.M. 23/05/2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali "Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento."